

51

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Titolo X del D.L. 114/98 e Capo III della L.R. 1/2000

Art. 1
Definizioni

Si intende

1. per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per area pubblica, le strade, le piazze ed ogni altra area di qualsiasi natura destinata ad uso pubblico.
3. Per posteggio, la parte di area pubblica o privata, di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività.
4. Per mercato, l'area composta da più posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio delle attività per uno o più giorni della settimana o del mese.
5. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in occasione di particolari ricorrenze e giorni prestabiliti, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

Art. 2
Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto
 - a) su posteggi dati in concessione
 - b) su aree pubbliche in forma itinerante.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del D.L. 114/98;
 - a) Autorizzazione di tipo A - commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio - viene rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio della forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
 - b) Autorizzazione di tipo B - commercio su aree pubbliche in forma itinerante - viene rilasciata dal comune di residenza del soggetto richiedente ed abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale nonché alla vendita presso il domicilio del consumatore o presso i locali ove questi si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, svago e intrattenimento.
3. Le autorizzazioni all'esercizio di vendita su aree pubbliche, sia di tipo A che B, abilitano anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 3
Commercio su aree pubbliche a posto fisso

1. Nel territorio del Comune di Anacapri si svolgono
 - a) il mercato giornaliero specializzato di tipo alimentare- settore ittico - nei locali di via Boffe n.10
 - b) il mercato con periodicità non giornaliera specializzato - alimentare e non alimentare - nell'area scoperta di viale Tommaso De Tommaso n.43
 - c) In occasione di particolari ricorrenze, festa patronale, manifestazioni popolari, ecc., sul territorio comunale l'Amministrazione può disporre lo svolgimento di fiere e sagre.
- M

2. Il mercato giornaliero specializzato di cui al comma 1 lettera a) si tiene tutto l'anno, nei giorni feriali e festivi, e consta di n 2 posteggi.
3. Il mercato con periodicità non giornaliera specializzato di cui al comma 1 lettera b) osserva le seguenti modalità di svolgimento.
 - a) generi alimentari - lunedì, mercoledì e venerdì, n. 6 posteggi, di cui 5 concessi ed 1 a disposizione dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni residenti in questo comune che intendono effettuare la vendita dei propri prodotti;
 - b) prodotti non alimentari - giovedì, n 6 posteggi di cui 4 assegnati con cadenza settimanale ed i restanti 2 assegnati la prima e terza settimana del mese a due concessionari e la seconda e quarta ad altri due operatori.
4. Quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo è la situazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 14.07.97.
5. Gli orari di svolgimento dei mercati, le modalità di accesso degli operatori, la sistemazione delle attrezzature e delle merci, le modalità di pagamento delle tasse dei tributi comunali, dei canoni di concessione, le modalità di vendita e pubblicità dei prezzi vengono stabilite e disciplinate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 4

Obbligo dei concessionari

Ai concessionari dei posteggi è fatto obbligo:

- a) di indossare abiti decenti e di mantenere pulito il luogo assegnato e i recipienti che contengono le merci;
- b) di non vendere fuori dal mercatino comunale e di non depositare altrove contenitori vuoti e/o contenenti merci;
- c) di fornire ai funzionari e agli organi di vigilanza i documenti, le attestazioni e le informazioni richieste;
- d) di essere sempre garbati col pubblico e di non rifiutare la cessione della merce esposta in vendita, anche se in quantità minima;
- e) di osservare le norme prescritte in materia di igiene, sanità e di annona e di ottemperare alle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.

Art. 5

Mezzadri e Coloni

1. I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la decadenza della concessione.
2. E' motivo di decadenza la perdita del requisito di coltivatore diretto, provato dalla certificazione del Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

Art. 6

Criteri per la concessione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi può essere data a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
1. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge n. 114/98 :

Pn

- b) il settore o i settori merceologici per cui si richiede la concessione dei posteggi;
3. E' ammesso il subingresso previo istanza, così come sopra, e con allegati i documenti che comprovino la cessione di azienda o il subentro per altre cause previste per legge.
 4. I posteggi riservati ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni sono assegnati a rotazione ai richiedenti.
 5. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
 6. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
 7. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) richieste di posteggio aggiuntivo, da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A, all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
 - b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune.
 8. In ulteriore subordine progressivo l'assegnazione dei posteggi avviene per:
 - a) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) anzianità dell'iscrizione al registro delle imprese;
 - c) numero familiari a carico;
 - d) anzianità del richiedente;
 - e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.
 10. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, detti spuntisti, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Art. 7

Spuntisti

1. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari mezz'ora prima dell'orario di inizio del mercato, sono assegnati giornalmente ai cosiddetti "spuntisti".
2. Gli spuntisti devono presentare richiesta di assegnazione temporanea del posteggio non occupato all'ufficio preposto e devono essere in possesso dell'Autorizzazione di tipo A.
3. Hanno titolo di precedenza coloro che hanno il più alto numero di presenze, prescindente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui abbiano presentato richiesta per l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.
4. Le presenze vengono annotate nell'apposito ruolino di spunta di cui al successivo art. 8, comma 2.
- 5.

Art. 8

Canoni di concessione

1. Ai concessionari di posteggi si applica la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblica vigente, oltre al canone di concessione.
- Ru

2. Il canone della tassa di concessione giornaliera dei posteggi presenti sul territorio del Comune di Anacapri, appartenente alla Classe IV - art. 1 comma 2 L.R. 1/2000, è di Lire 90 (novanta) al mq. per giornata;
3. Il canone della tassa di posteggio relativo al mq annuo si ricava dall'importo giornaliero moltiplicato per 40 settimane e per 7 giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, mentre per gli operatori titolari di posteggi nei mercati periodici si moltiplica per il numero di giornate di mercato.

Art. 9

Registri e Schedari

1. Presso il Settore Attività Produttive del Comune è istituito uno schedario relativo ai soggetti concessionari di posteggio nel quale sono riportati:
 - a) i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - b) il numero e la tipologia delle autorizzazioni;
 - c) il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d) gli estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e) i settori merceologici autorizzati;
 - f) gli eventi intervenuti riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi.
2. presso il Comando di Polizia Municipale saranno predisposti appositi registri per annotarvi le assenze dei concessionari dei posteggi e le presenze dei cosiddetti "Spuntisti":

Art. 10

Commercio itinerante

1. Rilevata la valenza storico-culturale, artistica ed ambientale del centro di Anacapri nonché la limitatezza delle sedi stradali, sia carrozzabili che pedonali, è fatto assoluto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nelle seguenti zone:
 - a) Nell'area ricadente nella Perimetrazione Urbana: via G. Orlandi, viale T. De Tommaso, via Caprile, via Pagliaro, Piazza Barile, Piazza Vittoria, Piazza Caprile, via nuova del Faro (da Piazza Caprile fino al parcheggio);
 - b) in tutte le aree e stradine pedonali con i veicoli a motore.
2. La sosta agli operatori il commercio in forma itinerante sarà permessa, dopo che essi si saranno consultati con gli organi di vigilanza urbana, in aree appositamente individuate, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, ai pedoni e problemi di sicurezza pubblica.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante potrà effettuarsi dal lunedì al sabato, dalle ore 08 alle ore 14.
4. Nelle aree pubbliche in cui è consentito il commercio itinerante la sosta non dovrà essere protratta oltre le due ore.

Art. 11

Assegnazione temporanea di suolo

1. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre sono distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri.
 2. Le assegnazioni dei posteggi sono effettuate tenuto conto del numero di presenze ad Anacapri degli operatori durante similari occasioni, nel corso dei precedenti dieci anni.
- 

Art. 12

Commercio su aree demaniali marittime

L'esercizio del Commercio, disciplinato dal presente Regolamento, nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art. 13

Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune ove si è verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

Art. 14

Revoca, sospensione autorizzazione

1. In caso di particolare gravità o recidività dell'infrazioni commesse, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidività si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, della legge 114/98.

Art. 15

Disposizioni finali

Per quanto altro non contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento allo stesso Decreto Legislativo n. 114/98 e alle Direttive regionali in materia di distribuzione commerciali emanate con L.R. del 7.1.2000 n. 1.

Ru